Rapporto sul messaggio

numero	**4698**
data	**19 febbraio 1998**
dipartimento	**Territorio**

Della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 dicembre 1997 concernente la modifica della Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994

A seguito della modifica della Legge federale sulle ferrovie, entrata in vigore il 1° gennaio 1996 e dell' introduzione della Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l' accesso alla professione di trasportatore su strada, al Cantone sono state assegnate delle nuove competenze. Occorre pertanto stabilire le autorità competenti a esercitare queste competenze. Il messaggio governativo fornisce dettagliate e esaurienti spiegazioni.

* * * * * *

La Commissione della gestione e delle finanze raccomanda al Gran Consiglio di aderire alla proposta di modifica della Legge sui trasporti pubblici, nella forma semplificata per evitare ripetizioni della legislazione federale, allegata al presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:
Fulvio Pezzati, relatore
Bignasca - Bonoli - Brenni - Ferrari Mario -
Gendotti - Lombardi - Lotti - Maspoli - Merlini -
Pini - Poli - Verda.

Disegno di
LEGGE
sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

richiamate:
- la Legge federale sulle ferrovie (Lferr.), del 20 dicembre 1957 e le sue ordinanze d' applicazione;
- la della Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l' accesso alla professioni di trasportatore su strada, del 18 giugno 1993 e l' ordinanza sulle concessioni per automobili del 18 dicembre 1995;
- la Legge federale sul trasporto pubblico del 4 ottobre 1985;
- visti il messaggio 19 novembre 1997 n. 4698 del Consiglio di Stato e il rapporto 19 febbraio 1997 n. 4698 R della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a :

I.
La legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è così modificata:

TITOLO Ia - TRASPORTO DI VIAGGIATORI SU STRADA

Art. 5a
Competenza per autorizzazioni, tasse e sorveglianza

1 In applicazione della legislazione federale sul trasporto di viaggiatori e l' accesso alle professioni di trasportatore su strada, il Consiglio di Stato rilascia le autorizzazioni che conferiscono il diritto di trasportare regolarmente ed a titolo professionale viaggiatori su strada, che non sono sottoposte a concessione o autorizzazione federale.

2 A tal fine riscuote delle tasse comprese tra fr. 250.-- e fr. 1'000.--, che possono essere adeguate all' evoluzione dell' indice nazionale dei prezzi al consumo.

3 Il Consiglio di Stato esercita inoltre la sorveglianza sul trasporto pubblico e sulle autorizzazioni per il trasporto di viaggiatori su strada.

Capitolo V - Traffico regionale
Art. 35a
Indennità e competenze

[1] La Confederazione e il Cantone indennizzano le imprese di trasporto per i costi non coperti e pianificati delle prestazioni di trasporto ordinate congiuntamente, secondo le modalità previste dalla legislazione federale.

[2] Il Consiglio di Stato stipula le convenzioni per l' indennizzo dei costi non coperti dell' offerta di trasporto e versa le relative indennità alle imprese.

[3] I crediti necessari al pagamento della quota cantonale sono decisi dal Gran Consiglio con il preventivo.

Art. 42

Ricorsi

Contro le decisioni del Consiglio di Stato che impongono la revoca o la restituzione totale o parziale dei contributi da parte del beneficiario e contro quelle in materia di trasporto di viaggiatori su strada, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

II.

[1] Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2] Il Consiglio di Stato ne determina la data di entrata in vigore.